Codice DB1600

D.D. 19 settembre 2013, n. 411

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Ammissione al corso di formazione teorica della durata di 300 ore per l'attivita' di estetista. Signora ALTEA Consuelo.

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore:

l'articolo 34 bis, al comma 1, prevede, ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all' articolo 3 della l.r. 54/92, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista;

vista la Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attivita' di estetista) in particolare l'articolo 3 dettante disposizioni per il conseguimento della qualificazione professionale;

vista la DD n. 181 del 16 marzo 2013 avente oggetto "L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.";

vista la domanda della Signora ALTEA Consuelo (Prot. 10580 del 9/9/2013) volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione professionale di estetista della durata di 300 ore;

considerato che l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, ha dato esito favorevole;

dato atto che la scheda istruttoria è conservata presso la Direzione Attività produttive- Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato;

IL DIRETTORE

visto il D.lgs. n. 165/2001

visto l'art. 95 dello Statuto Regione Piemonte

vista la L.R. n. 23/2008

vista la L. R. n. 1/2009 s.m.i.

vista la L. R. n. 54/92 smi Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista, in particolare l' art. 3 (Conseguimento della qualificazione professionale) determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano: di ammettere la signora Signora ALTEA Consuelo (omissis) al corso di formazione professionale di estetista della durata di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/92 smi.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Direttore Regionale Giuseppe Benedetto